

UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI RELATIVI AL "CASALE DELLE PETRISCHE" DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei locali relativi al casale delle Petrische, di recente ristrutturazione, riqualificazione e completamento.

Art. 2

L'uso dei locali di che trattasi, destinati prioritariamente ad attività sociali, culturali o didattiche, è consentito ad associazioni di qualsiasi tipo, enti e privati, di interesse locale, regionale e nazionale, che ne facciano richiesta per attività che non abbiano scopo di lucro e/o per attività o manifestazioni di interesse pubblico. Nei casi di manifestazioni o attività che prevedano qualsiasi forma di pagamento da parte dei partecipanti o che possano comunque considerarsi finalizzate al raggiungimento di obiettivi non di interesse pubblico o a scopo di lucro, l'Amministrazione Agraria si riserva di effettuare valutazioni caso per caso da concretizzarsi a mezzo di deliberazione della Deputazione Agraria.

Art. 3

Le richieste dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente ed inviate al Responsabile dell'Area Unica, preposto alla compilazione ed alla gestione del calendario di utilizzo della struttura di che trattasi. Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 15 giorni saranno prese in considerazione compatibilmente con la possibilità da parte dell'Ufficio, di istruire la pratica e predisporre la relativa autorizzazione da sottoporre alla firma del Presidente dell'Ente Agrario.

Art. 4

L'Ufficio dell'Ente è tenuto a provvedere a istruire ogni richiesta pervenuta nei tempi stabiliti dall'art. 3, verificando la disponibilità della struttura e predisponendo gli atti per la concessione e l'applicazione delle tariffe vigenti.

Nel caso in cui lo spazio non sia disponibile, il suddetto Ufficio provvederà ad informare il soggetto richiedente, concordando eventualmente una data diversa nella quale utilizzare lo spazio.

Art. 5

Nel caso in cui due o più richiedenti avanzino istanza di utilizzazione per lo stesso giorno, ai fini della concessione sarà tenuto conto della data di arrivo della richiesta al protocollo dell'Ente.

Art. 6

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte sull'apposito modulo sub "A" depositato presso l'ufficio di segreteria dell'Ente ed allegato al presente regolamento.

Qualora il soggetto interessato non disponga di tale modulo, dovrà comunque specificare nella propria richiesta:

- a) denominazione e sede dell'associazione o ente, o residenza del privato;
- b) nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del responsabile dell'associazione o ente;
- c) il giorno e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare i locali;
- d) il tipo di attività che vi sarà svolta e le finalità perseguite;

e) se l'accesso all'attività che si intende svolgere sia a titolo gratuito od oneroso.

La mancanza di una o più informazioni di cui al presente articolo può essere suscettibile del rifiuto della richiesta.

Art. 7

Coloro che vengono autorizzati all'utilizzo dei locali sono tenuti alla firma del "Foglio patti e condizioni" sub "B" allegato al presente regolamento, con il quale assumono di fronte alla Università Agraria di Manziana la responsabilità di tutti gli eventuali danni prodotti dagli intervenuti alla manifestazione alle cose di proprietà dell'ente e alle persone, sollevando l'Università Agraria di Manziana da ogni e qualsiasi azione e pretesa per qualsiasi motivo e da chiunque avanzata.

Art. 8

I locali sono di norma concessi in uso a soggetti terzi dietro pagamento delle tariffe stabilite dalla Deputazione Agraria. I locali sono concessi in uso gratuito solo per attività organizzate dall'Ente.

Il richiedente che, in relazione al particolare valore sociale e culturale dell'iniziativa, intenda fare istanza di uso gratuito di tali spazi è tenuto a inserire questa richiesta all'interno della domanda di concessione dello spazio. L'Università Agraria si riserva la facoltà di stabilire, in relazione alla valenza sociale e culturale dell'iniziativa, l'uso delle strutture eventualmente a titolo gratuito.

In ogni caso, l'Università Agraria ha facoltà di richiedere al concessionario, ove lo ritenga necessario e/o opportuno, il versamento della cauzione stabilita dal vigente tariffario, che sarà restituita in caso di piena osservanza delle norme del presente regolamento.

Art. 9

Il Responsabile dell'Area Unica, nel caso di richiesta di uso gratuito dello spazio, dopo aver verificato la disponibilità dei locali, trasmette la richiesta, corredata di ogni elemento informativo utile ad una corretta valutazione, alla Deputazione Agraria, che delibera in merito, rinviando la richiesta allo stesso Responsabile per il completamento dell'istruttoria.

Art. 10

Al termine della iniziativa e/o attività, il concessionario dovrà provvedere alla riconsegna dei locali nello stato "quo ante". Le attività di pulizia saranno effettuate a cura e spese del concessionario.

Art. 11

Nei locali dati in uso è assolutamente vietato fumare. In caso di comprovata inosservanza, il concessionario sarà escluso da successive utilizzazioni dei locali stessi.

Art. 12

Nei locali dati in uso è assolutamente vietato applicare con qualsiasi mezzo e qualsiasi strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture.

E' concesso, ai soggetti terzi, l'utilizzo di propri espositori mobili per materiale informativo e pubblicitario.

Art. 13

Al termine dell'iniziativa l'Università Agraria si riserva di provvedere ad un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato e del concessionario o suo rappresentante. Il concessionario può inoltre richiedere un sopralluogo precedente all'uso.

Art. 14

I danni non derivanti dalla normale usura dovranno essere rifusi per intero dal concessionario.

Art. 15

L'Università Agraria si riserva il diritto di rifiutare l'accoglimento di ulteriori richieste di concessione locali provenienti da soggetti che siano incorsi in gravi violazioni delle condizioni accettate con il "Foglio patti e condizioni" e delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 16

I soggetti che richiedono l'uso degli spazi per riunioni, incontri e seminari, possono contestualmente richiedere l'utilizzo di eventuali impianti e altri strumenti tecnologici di proprietà dell'Ente. L'Ufficio dell'Ente provvederà alla verifica della disponibilità degli strumenti richiesti e applicherà le relative tariffe supplementari di uso. Gli apparecchi consegnati al soggetto richiedente saranno da questi utilizzati sotto la propria responsabilità e resi nello stato "quo ante".

Art. 17

Per iniziative che richiedano l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, in tempi da concordare con l'ufficio dell'Ente. Le operazioni di smontaggio delle suddette attrezzature dovranno avvenire entro 12 ore dal termine dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali. Le attrezzature di proprietà e in uso al richiedente non potranno essere depositate nei locali concessi in uso e nell'area adiacente dell'edificio in argomento.

Il concessionario solleva l'Università Agraria da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

Art. 18

In casi di rilevante interesse pubblico, in deroga alle norme del presente regolamento, il Presidente può autorizzare l'uso dei locali, dandone tempestivo preavviso all'ufficio.

Art. 19

In ogni caso, nelle more della concessione in uso dell'immobile di che trattasi o di porzione di esso, l'Università Agraria si riserva la facoltà, sulla base dell'entità e della specificità della stessa, di richiedere adeguamenti relativi ai servizi e quant'altro ritenuto necessario.

Art. 20

A tutti coloro che usufruiscono dei locali è fatto obbligo di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alla norme del presente regolamento.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla concessione in uso, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Art. 22

Il presente regolamento, approvato con atto di Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____, entrerà in vigore secondo i termini previsti dal vigente Statuto dell'Ente.